

# FEDERAZIONE DELLA DANZA

COSTITUITA IL 27 OTTOBRE 1999



Onorevoli Senatori, buon pomeriggio,

sono Mario Crasto De Stefano Vice Presidente e reggente della Federdanza che è l'espressione del coordinamento delle attività di produzione, distribuzione – esercizio – promozione e della formazione a cui fanno riferimento le Associazioni di AIDAP, ADEP ed AIDAF che aderiscono alla Federazione dello spettacolo dal vivo dell'AGIS.

La danza, nei suoi diversi generi, è una componente imprescindibile di una programmazione teatrale che voglia raggiungere gli interessi di un pubblico sempre più predisposto ed interessato a ricevere un'offerta multidisciplinare di spettacoli.

Il teatro, infatti, si configura oggi più che ieri come un luogo di incontro e di confronto fra le arti della scena e si identifica sempre meno con una programmazione monotematica di prosa.

La domanda del pubblico, sempre più rivolta ad un'offerta polivalente di spettacolo dal vivo, è stata uno dei fattori decisivi che ha determinato il cambiamento di linea di molti teatri verso una programmazione multidisciplinare.

L'affermarsi e lo svilupparsi della programmazione multidisciplinare hanno avuto un riflesso sotto l'aspetto normativo con il riconoscimento nel decreto ministeriale 1° luglio 2014 dei Circuiti multidisciplinari e dei progetti multidisciplinari in generale.

La Federdanza sostiene da sempre con convinzione l'importanza della multidisciplinarietà e non potrebbe essere diversamente visto che la danza ha in sé i germi della contaminazione con le altre discipline dello spettacolo e con le arti, in generale.

Questa importante novità, tuttavia, non ha ricevuto il sostegno economico di cui necessitava così sacrificando in parte sull'altare della multidisciplinarietà il genere danza più debole sotto il profilo degli incassi e non riconoscendogli le sue peculiarità e criticità e, dunque, le sue esigenze specifiche.

Federdanza pone, quindi, l'esigenza che, con il nuovo assetto legislativo, si ripensi anche al finanziamento delle attività multidisciplinari nel loro complesso; un ripensamento che passi, prima di tutto, da un congruo e mirato investimento di risorse destinato unicamente a questo settore al momento della ripartizione del FUS tra i vari ambiti di attività.

Con la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, il FUS deve subire una radicale revisione, anche nell'ottica più ampia di un fondo complessivo pubblico dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, perché fotografa ormai un mondo dello spettacolo superato dai fatti e una situazione ingessata in vecchie categorie inattuali.

Dopo trentadue anni il FUS ha fatto il suo corso e, con la recente scomparsa di Lelio Lagorio, Ministro dello Spettacolo all'epoca della sua istituzione nel 1985, sembra, anche simbolicamente, avere esaurito le sue funzioni.

Nel merito del ddl sul "codice dello spettacolo", la Federdanza si riconosce in toto nella proposta presentata dalla Federazione dello spettacolo dal vivo dell'AGIS, audita da codesta Commissione il 22 novembre 2016

Alla luce della considerazione sopra esposta – che, cioè, la multidisciplinarietà non si identifica come un ulteriore genere poiché si tratta di un modo di concepire una programmazione teatrale fatta di lirica, musica, danza e prosa con pari dignità artistica, Federdanza chiede che nel ddl in questione sia previsto un capitolo dedicato specificatamente alla danza, come precisato nella premessa del documento che viene consegnato agli atti.

L'obiettivo della Federdanza con questa nuova legge è di disciplinare un sistema, prima di tutto di funzioni tra loro dipendenti e, in secondo luogo, di soggetti chiamati a svolgere queste funzioni, ciascuno con il suo ruolo.

Tale sistema è concepito per essere funzionale all'allargamento della fruizione, anche più consapevole, della danza e alla valorizzazione delle professionalità degli artisti impiegati a vario titolo nelle attività di danza.

Il pubblico e gli artisti sono, dunque, per Federdanza i destinatari principali della legge.

Sulla base del presupposto che è l'offerta a creare la domanda e che la danza per esistere deve essere vista, le funzioni di produzione e di

# FEDERAZIONE DELLA DANZA

distribuzione devono essere centrali nel sistema danza e sostenute dunque con adeguati finanziamenti.

La produzione va razionalizzata, favorendo anche le coproduzioni e la distribuzione va ampliata attraverso incentivi a programmare la danza anche nei teatri di prosa che, a vario titolo, sono impegnati in questo settore, al fine di costruire un vero e proprio mercato in cui rientrano festival, rassegne di danza e Centri di produzione ma di cui gli assi portanti restano i Circuiti, siano essi mono che multidisciplinari.

La promozione va, altresì, sostenuta: in Italia, anche al fine di una diffusione della cultura della danza e della formazione del pubblico e, all'estero, per fare conoscere le realtà di danza nazionali. La promozione va, dunque, rivalutata per la propria portata e autonomia, ancorché sempre al servizio del sistema della danza.

Tra i problemi particolarmente avvertiti dal settore della danza vi sono i tempi di assegnazione dei contributi pubblici dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali e la farraginosità e la disomogeneità di criteri di finanziamento tra i diversi livelli amministrativi di governo.

Come risposte possibili a tali problemi, Federdanza propone di prevedere un meccanismo di finanziamento a consuntivo sulla base dell'attività realmente svolta e previa una congrua anticipazione del contributo, nonché l'adozione di criteri omogenei di finanziamento tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

La libertà di scegliere il modello gestionale ritenuto più adeguato alle esigenze operative di ciascun organismo, anche nella fattispecie societaria purché gli eventuali utili siano reinvestiti nell'attività sovvenzionata, come già previsto per la promozione delle manifestazioni liriche dalla legge 21 dicembre 2000, n. 400, risponde all'esigenza di liberalizzare le formule giuridiche organizzative al pari di quanto già avviene per la prosa, abrogando per le attività di danza il vincolo della mancanza di scopo di lucro di cui all'articolo 32 della legge n. 800 del 1967, al fine di potere accedere ai finanziamenti del FUS.

Vengono previste le residenze artistiche che, per come concepite da Federdanza e cioè luoghi di confronto e di sviluppo delle arti in generale, potrebbero essere adottate anche dagli altri settori dello spettacolo dal vivo.

Nel sistema della danza un ruolo importante è svolto dalla formazione che investe un concetto più ampio del perfezionamento professionale che, seppur sia da sviluppare e da potenziare, viene riconosciuto tra le attività di danza finanziate col FUS.

Si tratta della formazione che fa capo alle migliaia di scuole di danza private esistenti in Italia dalle quali proviene la maggioranza dei ballerini professionisti e che hanno la necessità di una regolamentazione in un concorso di competenze tra i ministeri del MIUR e del Mibact che nella nuova legge si auspica e si chiede che parlino con una sola voce.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Roma, 18 gennaio 2017

# FEDERAZIONE DELLA DANZA

COSTITUITA IL 27 OTTOBRE 1999



## DDL 2287 bis Codice dello Spettacolo

### Contributo della Federdanza

#### PREMESSA

Le proposte sono state confezionate in una formulazione tecnicamente vicina ad un articolato di legge quadro che deve limitarsi a stabilire gli indirizzi generali nel rispetto del principio di legislazione concorrente sancito dall'articolo 117 della vigente Costituzione.

L'obiettivo è quello di dare una veste legislativa al sistema della danza, a cui va assegnato un congruo finanziamento statale **anche in riferimento ai rilevanti costi per l'esercizio delle varie attività**, articolato in funzioni tra loro dipendenti e finalizzate a rendere un servizio pubblico, a valorizzare gli artisti e a favorirne il **ricambio generazionale**.

Il sistema è sostenuto mediante un concorso di contributi pubblici dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, che viene armonizzato in procedure e criteri omogenei, secondo le funzioni svolte dai soggetti che agiscono in un quadro semplificato di modelli operativi e non sono più ingabbiati in ristrette categorie.

Viene introdotto il concetto del finanziamento a consuntivo erogato cioè sulla base dell'attività realmente svolta e non dichiarata a preventivo.

È prevista la liberalizzazione di ogni forma giuridica organizzativa e viene proposta, dunque, l'abrogazione dell'articolo 32 della legge n. 800 del 1967, che prevede il vincolo dell'assenza dello scopo di lucro per ricevere i contributi del FUS, mantenendosi, tuttavia, la condizione che gli eventuali utili vengano reinvestiti in attività analoghe.

La proposta, infine, sulle residenze artistiche è rivolta allo spettacolo dal vivo nella sua unità, poiché le residenze artistiche vengono concepite come Centri dotati di competenze integrate nei diversi campi della creatività artistica e non sono, dunque, riconducibili alla sola danza.

Schema di articolato per **un titolo dedicato alla danza** nell'ambito della legge quadro a favore dello spettacolo dal vivo.

- **La Repubblica, attraverso il finanziamento dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, sostiene il sistema della danza nelle sue funzioni interdipendenti di produzione, distribuzione, esercizio teatrale, promozione e formazione professionale, al fine di agevolare la fruizione della danza e di valorizzare la professionalità degli artisti.**
- **Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, al sistema della danza è assicurato mediante il FUS un sostegno congruo e adeguato, in particolare, a qualificare e a sviluppare la produzione della danza, anche con incentivi alla realizzazioni di coproduzioni, e a determinare la creazione di un mercato per la più ampia diffusione dell'arte della danza in ogni suo genere, favorendosi la collaborazione tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo.**
- **Sono riconosciuti Centri di produzione della danza quegli organismi che, disponendo in maniera continuativa di uno spazio idoneo, svolgono un'attività complessiva polivalente.**
- **E' riconosciuta la funzione di promozione della danza in Italia e all'estero, nonché della formazione del pubblico ad enti, da individuare sulla base di requisiti stabiliti con decreto ministeriale non avente natura regolamentare, con l'obiettivo di definire strategie e progetti volti a creare nuovo pubblico e a diffondere la cultura della danza anche mediante forme di collaborazione con le scuole private di danza, i Centri di produzione, le scuole di ogni ordine e grado e le Università.**
- **Al fine di qualificare l'insegnamento della danza, negli interessi della formazione sia di livello professionale che amatoriale, con uno o più decreti interministeriali del Ministero dei beni, delle attività culturali e turismo e dell'Università e della ricerca, sono introdotte disposizioni normative finalizzate al riordino delle scuole private di danza mediante l'individuazione delle linee guida del percorso formativo di allievi e docenti, della disciplina della figura dell'insegnante sotto l'aspetto giuridico dell'inquadramento professionale e fiscale. Sono estese alle scuole private di danza le agevolazioni di carattere fiscale vigenti per le attività sportive del CONI.**


- **Il finanziamento statale è assegnato, previa congrua anticipazione sul contributo dell'anno precedente, a consuntivo sulla base dell'attività svolta, semplificando i criteri di valutazione, da stabilire con successivo decreto ministeriale non avente natura regolamentare, mediante l'individuazione di un ridotto numero di parametri quantitativi specifici per il sistema danza, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a quest'ultimi la destinazione di una quota crescente di finanziamento statale.**
- **Al fine di razionalizzare e armonizzare l'intervento di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali, è prevista l'adozione, mediante intesa stipulata in sede di Conferenza Stato – regioni e autonomie locali, di criteri omogenei sui tempi e sulle modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, semplificando e accelerando le relative procedure.**
- **Gli enti e gli organismi di danza, al fine di beneficiare dei contributi del FUS, possono adottare la forma giuridica organizzativa più adatta allo svolgimento delle relative funzioni, anche nella fattispecie societaria, a condizione che gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate siano reimpiegate nell'organizzazione di attività analoghe.**
- **Tra i modelli giuridici gestionali di natura privatistica no profit è riconosciuta l'impresa culturale individuata con requisiti e criteri stabiliti con decreto ministeriale avente natura regolamentare. In favore dell'impresa culturale sono previste le agevolazioni fiscali accordate all'impresa sociale, di cui al d.lgs n. 155 del 24 marzo 2006**

Proposta di articolo a valere per tutti i settori dello spettacolo dal vivo **sulle residenze artistiche:**

- **Le residenze artistiche sono incentrate sulla creazione e sono luoghi di sviluppo dei linguaggi delle arti, di opportunità per i nuovi talenti di potersi esibire, di confronto e di scambio fra discipline artistiche e di crescita di una nuova generazione di artisti e di pubblico.**
- **Le residenze artistiche sono riconosciute secondo criteri e requisiti stabiliti con decreto ministeriale non avente carattere regolamentare.**

I Presidenti di:


AIDAP - Danila Blasi



ADEP - Raimondo Arcolai



AIDAF – Amalia Salzano



Il rappresentante settore danza Ufficio di Presidenza di Federvivo, Silvano Patacca



Il Vice Presidente – Reggente di Federdanza, Mario Crasto De Stefano



Roma, 18 gennaio 2017



# FEDERAZIONE DELLA DANZA A.I.D.A.F.

*Associazione Italiana Danza Attività di Formazione*



**AIDAF/Federdanza** sostiene che il presupposto per la creazione del sistema danza, così come configurato da Federdanza, sia la regolamentazione del settore della formazione della danza sulla base dei seguenti punti:

- a) L'individuazione di un referente istituzionale per il settore della formazione della danza;
- b) La definizione di un percorso di studi stabilito dallo Stato per i danzatori, i coreografi e, soprattutto gli insegnanti di danza, nel rispetto del diritto allo studio, della tutela della salute e del diritto alle pari opportunità;
- c) Stabiliti i requisiti e i titoli necessari per l'insegnamento, la definizione dell'inquadramento giuridico e fiscale della figura dell'insegnante di danza;
- d) La previsione di forme di equipollenza con diplomi conseguiti in ambito comunitario, extra comunitario e con eventuali altri analoghi percorsi formativi;
- e) Il riconoscimento di altri istituti di Alta Formazione (pubblici o privati) sul territorio nazionale in modo da garantire il diritto allo studio;
- f) L'individuazione dei requisiti strutturali necessari per aprire una scuola di danza;
- g) L'inquadramento giuridico e fiscale delle scuole di danza private;
- h) L'estensione delle agevolazioni fiscali previste per lo sport alle scuole di danza, individuando, per queste ultime, una figura giuridica unica di riferimento nella quale inquadarsi a tutela delle loro peculiarità artistiche e culturali;  
Tutto questo non comporterebbe costi aggiuntivi per lo Stato, trattandosi di soggetti che, per la maggior parte, già usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste per lo sport, in quanto divenuti associazioni o società sportivo-dilettantistiche e migrati nel settore dello sport a tale scopo;
- i) La realizzazione di un settore culturale paritetico a quello sportivo in modo da favorire la giusta collocazione e la salvaguardia delle caratteristiche delle suddette scuole;
- l) Si sottolinea l'esigenza di ampliare il perimetro delle iniziative finanziabili nella formazione professionale, allo stato penalizzate dalla ristrettezza dei limiti previsti dal vigente d.m. 1° luglio 2014, in considerazione dell'importanza che la formazione professionale assume nell'ambito del sistema della danza.

18 gennaio 2017

# FEDERAZIONE DELLA DANZA A.I.D.A.F.

*Associazione Italiana Danza Attività di Formazione*



AIDAF Proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge n. 2287-bis sullo spettacolo dal vivo:

**Aggiungere la seguente lettera g bis): introduzione di disposizioni normative finalizzate a disciplinare le scuole private di danza e la figura professionale dell'insegnante di danza, anche sotto l'aspetto giuridico e fiscale con l'equiparazione dei benefici fiscali concessi alle attività sportive del CONI, fissando le linee guida del percorso di formazione per allievi e docenti.**

**Roma, 18 gennaio 2017**



## “ Il futuro della formazione nelle scuole private di danza in Italia”

### Criticità

#### 1)Necessità di una regolamentazione

-**L'emergenza:** il mondo della formazione in tema di danza vive in Italia una vera emergenza culturale:

la formazione coreutica , in ambito privato, non ha alcuna regolamentazione.

-**Insegnamento:** non esiste ancora una legge che disciplini l'insegnamento della danza in ambito privato e che riconosca la figura dell'insegnante di danza. *Chiunque voglia insegnare danza può farlo.*

-**Formazione dei danzatori:** nessun percorso professionalizzante è ad oggi riconosciuto dallo Stato.

#### 2) Titoli legalmente riconosciuti:

solo l'**Accademia Nazionale di danza** attualmente garantisce una formazione coreutica legalmente riconosciuta sia per l'insegnamento della danza che per il percorso come danzatore.

#### 3)Ruolo delle scuole di danza private e necessità di regole

Alle scuole private di danza è affidato quasi totalmente tutto il lavoro della formazione dei danzatori. Migliaia di scuole che operano **senza avere un chiaro referente istituzionale**, senza alcun tipo di riconoscimento, senza alcuna regolamentazione che ne disciplini il funzionamento, sia per quel che riguarda la qualificazione e l'inquadramento giuridico degli insegnanti, sia per quanto riguarda l'idoneità delle strutture che ospitano le lezioni di danza . **Il vuoto normativo nella disciplina della formazione coreutica privata perdura dal 1974, ossia da quanto la sentenza n. 240 della Corte Costituzionale ha liberalizzato l'insegnamento della danza.** Questa sentenza, se da un lato ha garantito il libero sviluppo della creatività artistica della danza, dall'altro ha consentito un aumento spropositato dell'offerta formativa in ambito privato, senza parimenti garantire l'adeguata professionalità dei docenti.

#### 4)La tutela della salute, il diritto allo studio.

-La mancanza totale di una regolamentazione rappresenta un serio pericolo per la salute dei soggetti fruitori, che sono prevalentemente minori.

- Nell'ambito di una regolamentazione va tenuto presente che a tutt'oggi, essendo riconosciuto solo il titolo rilasciato dall'Accademia Nazionale di danza di Roma, non è garantito il diritto allo studio.

#### 5) Danza e Sport -Il valore formativo, sociale e culturale dell'arte della danza. La migrazione verso lo sport.

Il riordino delle scuole di danza è necessario, non solo per quanto attiene alla qualificazione dei docenti, ma anche come inquadramento giuridico e fiscale della scuola. Infatti per ottenere le agevolazioni fiscali riservate allo sport le scuole di danza stanno migrando in quel settore perdendo la specificità della danza come arte. È fondamentale allora trovare il modo tramite il quale le scuole di danza riacquistino la loro dignità culturale e artistica e non sportiva, e venga riconosciuto il loro ruolo sociale.

# FEDERAZIONE DELLA DANZA A.I.D.A.P.

*Associazione Italiana Danza Attività di Produzione*



## **TAVOLO NAZIONALE PRODUZIONI DANZA BOLOGNA 29/30 GIUGNO 2016**

### **IIPOTESI PER UN SISTEMA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO EFFICIENTE E SOSTENIBILE**

A conclusione dell'incontro promosso da AIDAP il 29 e 30 giugno 2016 si viene a stendere il documento che segue.

L'intento è quello di delineare un nuovo paesaggio capace, tanto di far affiorare le criticità per riuscire a scioglierle, quanto di tracciare una geografia di riferimento nuova. Questa scrittura dà per assodate quelle che sono le competenze tecniche del legislatore, l'unico in grado di tradurre correttamente queste linee guida in un articolato normativo.

---

Lo Stato ha il dovere di garantire l'accesso all'arte e alla cultura in quanto beni inalienabili, necessari allo sviluppo della società: lo spettacolo dal vivo, in quanto forma d'arte, rientra a pieno titolo in questa categoria. Lo Stato si deve assumere la responsabilità di discernere fra cos'è cultura e cosa prodotto meramente commerciale, riservando il suo sostegno unicamente all'ambito culturale.

-

Si chiede un radicale ripensamento della logica che sovrintende oggi al sistema dello spettacolo dal vivo attraverso una revisione della normativa, ingabbiata in una categorizzazione e in modalità di rendicontazione rigide che soffocano quello che l'arte è chiamata a fare.

Si chiede una radicale semplificazione delle tipologie dei soggetti finanziabili aggregandole secondo le loro funzioni più che secondo criteri legati ai generi e a considerazioni quantitative. Un sistema fondato sulla chiarezza delle funzioni consentirebbe una maggiore flessibilità delle modalità di azione nel territorio di pertinenza di ciascuna struttura, libertà che dovrebbe necessariamente andare di pari passo ad un sistema di continuo, accurato e severo monitoraggio da parte dello Stato, in quanto l'esistenza del soggetto finanziato deve essere chiaramente orientata alla

restituzione di un servizio che la collettività possa riconoscere come bene di interesse comune.

In termini pratici, una volta chiarite le finalità, si chiede che si vada in una direzione di estrema fluidità e flessibilità delle modalità operative delle singole e diverse strutture per rispettarne l'identità e la storia, e che si possa tutelarne e favorirne il radicamento nel territorio. Immaginiamo un sistema composto da una molteplicità di soggetti che agiscono in un quadro estremamente semplificato di modelli operativi: 1) artisti e imprese di produzione o comunque tutti quei soggetti che hanno la propria mission centrata sul progetto creativo; 2) stabilità di ogni ordine e grado, che comprenda tutti quei luoghi che ospitano, producono, aprono i propri spazi a laboratori e residenze, dai teatri nazionali alle residenze, dai centri di produzione ai teatri di interesse pubblico; 3) festival (che ritroverebbero la funzione originaria di vetrina e di luogo di incontro tra artisti, pubblico, critica e operatori); 4) circuiti di distribuzione, che andrebbero a coprire la distribuzione capillare in tutti quei territori non raggiunti da forme di stabilità; 5) luoghi di programmazione e tutte quelle strutture che hanno come mission centrale l'ospitalità degli spettacoli. Questa semplice divisione dovrebbe costruire un sistema di strutture armoniosamente distribuite sul territorio nazionale e indotte collaborare nel rispetto delle reciproche vocazioni operative.

Si chiede il superamento della divisione fra i generi dello spettacolo, nella direzione di un'unica categoria di spettacolo dal vivo, in modo da allargare le griglie attuali nelle quali è difficile riconoscersi andando verso il superamento dei generi che, oltre a fotografare correttamente le dinamiche attuali, rappresenta l'orizzonte culturale verso cui puntare.

Parimenti si chiede l'abolizione della categoria under35 in quanto la valutazione basata sul mero criterio anagrafico porta i giovani ad avere un futuro incerto al compimento del 36esimo anno di età, oltre a ingenerare alcune cattive pratiche di sfruttamento distributivo. Andrebbero invece sostenuti gli artisti indifferentemente dall'età, ma considerando la misura dell'idea con cui ciascuno di essi vuole confrontarsi, permettendo una progettualità che possa essere anche di breve termine.

Si chiede che venga data eguale dignità tanto al finanziamento del singolo progetto, quanto alla continuità lavorativa di una struttura organizzata.

Si reputa fondamentale che qualsiasi norma promulgata tenga in considerazione la necessità di un equilibrio tra produzione e capacità del mercato di assorbire la proposta artistica. La continua spinta alla produzione dettata dalle norme attuali è, sia penalizzante per il lavoro degli artisti, sia inutile alla collettività e rischia di soffocare le produzioni meritorie in un magma mediocre che non giova a pubblico e artisti.

Ridefinita la funzione cruciale delle strutture di produzione e chiarita la peculiarità del contenuto che devono gestire e del loro ruolo sociale e culturale, ha senso ridefinirle giuridicamente come imprese culturali. Chiediamo dunque una normativa specifica che defiscalizzi l'operato culturale per agire in un sistema più snello che riduca gli oneri burocratici e favorisca al tempo stesso l'accesso al credito per cui è necessaria una garanzia dello Stato di fronte alle banche. E' altresì fondamentale la piena legalità dell'intero settore e che lo Stato crei le condizioni affinché sia possibile rispettare i diritti e la sicurezza dei lavoratori attraverso condizioni realistiche e attuabili da tutti i più diversi soggetti.

Si chiede infine al legislatore di favorire la massima diffusione delle opere al di fuori dei confini nazionali.

Roma, 18 gennaio 2017